




CAPITOLATO TECNICO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
PER RESPONSABILITA' CIVILE VETTORIALE

REDAZIONE	APPROVAZIONE
Michele Litterio 	Area Acquisti (Paolo Marino) 

Visto Direttore Generale



18.1.2018




POLIZZA DI
ASSICURAZIONE
R.C. VETTORIALE

CAPITOLATO TECNICO

DEFINIZIONI GENERALI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:


SOCIETA'	la Compagnia Assicuratrice
CONTRAENTE	la T.U.A. SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione
PREMIO	la somma dovuta alla Società
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FATTURATO NOLI	l'insieme dei "noli fatturati" risultanti dal Registro Fatture emesse tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.
COMUNICAZIONI	per comunicazioni alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimili o altro mezzo documentabile resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.



MASSIMALI RC VETTORIALE

Il massimale vettoriale previsto è pari ad

Euro 10.000.000,000 per ogni sinistro per anno assicurativo

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'd' or 'b' shape.

PARTE I

CONDIZIONI NORMATIVE

ART.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

ART. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

ART. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

ART. 4 VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 5 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata.

La validità del presente contratto cesserà tuttavia automaticamente senza preavviso di disdetta, dopo 30 giorni nel caso di scioglimento, liquidazione, esecuzione forzata o assoggettamento del Contraente a procedure consensuali.

Gli Assicuratori avranno il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati, come pure rimborseranno i premi eventuali pagati e non goduti.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Al presente contratto avrà la durata di anni UNO con effetto dalle ore 24.00 del 31.01.2018.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdetto, senza obbligo di comunicazione fra le parti. Tuttavia è facoltà delle parti (contraente e Società) rescindere il contratto al termine di ciascun anno assicurativo mediante preavviso scritto da inviare tramite raccomandata A.R. almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna ricorrenza annuale.



Altresì la T.U.A. S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di prorogare il contratto ferme tutte le condizioni, da un minimo di 60 giorni fino a 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara. Nel caso in cui il contraente dovesse optare per la succitata proroga, la stessa dovrà corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in Polizza, a Pro – rata giornaliero dal giorno di effetto.

ART. 7 – DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sul fatturato noli conseguito, nel periodo di copertura, dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. Impresa Ferroviaria "Ferrovia Adriatico Sangritana".

Il fatturato noli preso a base per la determinazione del premio è pari a EURO 4.000.000 al netto di IVA.

Il contraente è tenuto a pagare, alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale, il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

- a) Nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 dalla data di effetto del contratto;
- b) Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga, è definito un periodo di mora di 60 giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento, allo spirare di tale termine, la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

ART. 8 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base al solo elemento di rischio variabile, ovvero il fatturato noli, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'articolo "Determinazione e pagamento del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo annuo, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla società il dato ad essa necessario ai fini della regolazione del premio. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione del dato anzidetto od il pagamento della differenza attiva dovuta, la società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo dell'elemento variabile di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo dell'elemento variabile. Il nuovo importo di quest'ultimo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.-



ART. 9- FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

ART. 10- ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 11- COASSICURAZIONE DELGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- 1) Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
- 2) Tutte le comunicazioni inerenti il contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria.
- 3) Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per contro di tutte le Coassicuratrici.

In deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

ART. 12 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.

ART.13 – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali



PARTE II

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'applicazione dell'Art. 2.3.2.3. del Prospetto Informativo – Rete Ferroviaria Italiana – P.I.R. Aggiornato 2018 con disposizione dell'AD di dicembre 2016 riportato integralmente alle pagine 3,4 e 5 presente Capitolato.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate per tutti i trasporti e/o le spedizioni e/o le movimentazioni di merci anche in sosta e/o custodia, relative all'attività della Contraente quale vettore ferroviario per il trasporto MERCI VARIE nei termini indicati nelle Condizioni Particolari della presente Polizza, con esclusione di:

- Carte valori – monete – documenti – francobolli – ed oggetti in materiale prezioso.
- Animali vivi
- Pelli e/o pellicce.
- Prodotti farmaceutici
- Tabacchi
- Masserizie
- Armi
- Opere d'arte

Art. 2 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i trasporti effettuati entro i seguenti limiti territoriali:

- Italia e paesi dell'Unione Europea.

Art. 3 – SURROGAZIONE

Con il pagamento dell'indennizzo gli Assicuratori subentreranno fino alla concorrenza della somma pagata ai diritti del Contraente nei confronti degli eventuali terzi responsabili.

All'atto del pagamento o in qualsiasi altro successivo momento il Contraente dovrà fare espressa e formale cessione di detti diritti.



Art. 4 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Gli assicurati rinunciano in caso di danno e salvo il caso di dolo, ad esercitare il loro diritto di surrogazione, di cui all'Art. 1916 del C.C. nei confronti del Contraente e dei suoi dipendenti.

Art. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI

OGGETTO:

Gli assicuratori tengono indenne il contraente di quanto esso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, nella sua veste di Vettore ferroviario, ai sensi delle Convenzioni Nazionali (in particolare alla Condizioni Generali di Vendita del trasporto di merci a carro e a treno completo), e delle Convenzioni Internazionali (CIM/COTIF) a titolo di risarcimento per:

- a) Danni e perdite materiali dirette subite dalle merci affidate, debbono intendersi equiparate alle merci anche i containers ed i trainers purchè non di proprietà della Contraente e/o dallo stesso forniti.
- b) Errori di instradamento e di consegna del carico.
- c) Ritardo nella spedizione nel trasporto e nella consegna del carico.
- d) Diritti doganali, IVA o imposte simili che debbano essere rimborsate al proprietario delle merci a seguito di azione di responsabilità promossa da quest'ultimo nei confronti della Contraente.
- e) Le perdite economiche subite dal proprietario delle merci a seguito di inadempimenti contrattuali involontari del Contraente e/o dei suoi dipendenti e/o incaricati.

Sono altresì a carico del Assicuratori:

- f) I costi per la rimozione delle merci a seguito di un sinistro.
- g) I costi di quarantena e le spese per la disinfezione o fumigazione (salvo la disinfezione o fumigazione normalmente effettuata per il tipo di trasporto o di carico) di merci.

ESCUSIONI:

Gli Assicuratori non sono obbligati per gli indennizzi che fossero dovuti per il ritardo nella resa.

Danni risultanti da perdita totale o parziale di avaria e spese relative a merci, cagionati da infrazioni alle norme di Legge, vigenti in materia di regolamenti di idoneità alla circolazione di mezzi relativi accertamenti tecnici, qualora il trasporto sia effettuato con mezzi di proprietà del contraente/Assicurato.

Gli assicuratori non sono altresì obbligati per danni perdite costi e spese dipendenti totalmente e parzialmente direttamente o indirettamente da:

- a) Dolo degli amministratori e/o soci del Contraente;
- b) Contrabbando, commercio, attività di traffico proibito o clandestino;
- c) Trasporto effettuato con navi o natanti o aeromobili di proprietà del Contraente o dallo stesso noleggiati o comunque gestiti;
- d) Insolvenza morosità mancato adempimento di obbligazione pecuniaria da parte del Contraente;
- e) Confisca espropriazione nazionalizzazione requisizione;
- f) Ammende e/o sanzioni derivanti da infrazioni a norme e/o regolamenti commesse dal Contraente.
- g) Trasporti marittimi non effettuati su navi classificate in base alle "Institute Classification Clause" in vigore al momento del trasporto;
- h) Incapacità tecnica ad onorare gli impegni contrattuali;
- i) Morte, ferite, malattie causate da qualsiasi persona,
- j) "Punitive or exemplary damages"
- k) Emissione di polizze di carico con l'indicazione del numero di colli o altre unità di carico senza un'analogha corrispondente indicazione nella polizza di carico emessa dal vettore marittimo;
- l) Stipulazione per conto di terzi di polizza contro i danni alle merci,



- m) Emissione dei documenti doganali e/o comunitari incameramento di cauzioni doganali o escussione di fideiussioni prestate dal Contraente per conto di altri operatori quanto questi si avvalgono delle cauzioni o fideiussioni per attività non svolte per conto del Contraente.
- n) Bagnamento se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione dei teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra limitatamente ai trasporti effettuati con veicoli di proprietà del Contraente;
- o) Deterioramenti, logorio, usura, condensa, stillicidio, roditori, batteri;
- p) Cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- q) Contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,
- r) Bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno frane;
- s) Mancato o anomalo funzionamento di impianti elettrici, apparecchiature elettriche, impianti di riscaldamento o condizionamento;
- t) Ammanchi riscontrati in sede d'inventario, ammanchi riscontrati a destinazione da contenitori e/o veicoli con sigillo integro apposto dallo stesso Contraente salvo i casi in cui il Contraente stesso fornirà la prova mediante le spunte di carico "tally sheets" che dette merci sono state regolarmente immesse nel contenitore o veicolo;
- u) Guerra, guerra civile, rivoluzione ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- v) Atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi bellici;
- w) Atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;

OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO:

In caso di sinistro che possa coinvolgere la responsabilità del Contraente o di reclamo da parte di terzi il contraente deve:

- a) Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
- b) Darne immediata comunicazione scritta agli Assicuratori.
- c) Trasmettere nel più breve tempo possibile tutti i relativi avvisi, le notizie ed i reclami, documenti ed altri atti giudiziari agli Assicuratori fornendo loro comunque ogni informazione richiesta;
- d) Astenersi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità;
- e) Compiere tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile;
- f) Compier in nome proprio tutti gli atti anche giudiziali, che fossero richiesti dagli assicuratori;

Art. 6- FRANCHIGIA PER SINISTRO:

Si conviene tra le parti che resterà a carico della Contraente una franchigia fissa di euro 5.000.// per ciascun sinistro.

Art. 7 - CLAUSOLE ALLEGATE:

Si prende atto tra le parti che debbono intendersi operanti le seguenti sotto indicate clausole allegate alla presente Polizza:

- INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE.
- TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM).
- INSTITUTE CHEMICAL BIOLOGICAL BIO CHEMICAL ELECTROMAGNETIC WEAPONS AND CYBERATTACK EXCLUSION CLAUSE.



Allegato 1: Estratto dal PIR 2019

Capitolo 2: Condizioni di accesso all'infrastruttura

2.3.2.3 Assicurazioni (aggiornamento dicembre 2017)

Ai fini dell'esecuzione del Contratto con riferimento alle coperture assicurative GI dichiara di avere in corso le seguenti coperture e si impegna a mantenere l'efficacia delle stesse o di altre equivalenti per tutto il periodo di vigenza del contratto di utilizzo dell'infrastruttura:

- **Responsabilità Civile verso terzi**, a garanzia di tutte le attività svolte dal GI e per i correlati danni eventualmente sofferti dalle IF, dai loro clienti e da terzi: massimale di **300/Mln di Euro** per sinistro e per anno.
- **Responsabilità Vettoriale**, da attivare solo qualora venga effettuato in proprio servizio di trasporto merci, anche su tratte limitate, per conto di IF (tradotte) e/o nella sua qualità di vettore marittimo: massimale superiore a 10 / Mln di Euro per sinistro e per anno.

IF si obbliga a stipulare a propria cura e spese, e si impegna a mantenerle operanti, con le caratteristiche minime indicate, per tutto il periodo di validità del contratto di utilizzo dell'infrastruttura, le sotto indicate polizze assicurative:

- Responsabilità Civile verso Terzi, a garanzia dei danni sofferti dal GI, dalle altre IF, dai rispettivi clienti e dai terzi: massimale per singola IF di 100 Mln di Euro per sinistro e per anno.

Sottolimiti ammessi:


- danni indiretti € 10 Mln;
- danni a terzi da incendio € 2 Mln;
- inquinamento accidentale € 2,5Mln. Per le IF il cui certificato di sicurezza consente il trasporto di merci pericolose, esplosivi e/o comunque sostanze chimiche il sottolimito non potrà essere inferiore a € 7,5 Mln.

I requisiti (rating) delle Compagnie assicuratrici sono pubblicati sul sito di RFI alla sezione "Servizi e mercato".

Detta polizza dovrà essere idonea alla copertura dei rischi connessi a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza posseduto dall'IF, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'IF stessa sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e negli impianti di GI.

La polizza dovrà:

1. prevedere l'impegno da parte della Compagnia Assicratrice, di comunicare al GI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo della scadenza;
2. laddove IF abbia già in essere una o più coperture assicurative per un massimale adeguato ai requisiti minimi di cui al presente articolo, invece della polizza assicurativa completa, si potrà accettare una appendice/dichiarazione della Compagnia che dichiari:
 - la copertura è operativa anche per le attività di cui al presente contratto;
 - siamo a conoscenza del presente articolo;
 - le condizioni di polizza rispettano completamente le clausole previste in PIR.



Va inoltre allegato alla dichiarazione l'elenco delle esclusioni e dei sottolimiti previsti in polizza; tali documenti devono essere controfirmati dall'IF;

3. essere in lingua italiana, eventuali polizze o altra documentazione emesse in una lingua diversa dovranno essere interamente tradotte a cura della Compagnia stessa o dovranno riportare un visto di corrispondenza/accettazione da parte della Compagnia emittente se tradotte da altri soggetti. In ogni caso di contestazione/contenzioso fa fede il testo in italiano;
4. fare riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto con tenute nel presente Capitolo 2; va previsto l'obbligo del contraente di aggiornare l'assicuratore sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte del contraente non dovrà comportare decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;
5. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, se ne dovrà prevedere il reintegro entro 5 giorni solari dalla richiesta della Compagnia;
6. prevedere una estensione territoriale pari almeno a tutto il territorio italiano, per le IF il cui certificato di sicurezza prevede la possibilità di accesso a stazioni di collegamento reti, la validità della polizza dovrà essere estesa anche alle tratte di linea gestite da GI in territorio estero fino alle predette stazioni;
7. prevedere l'espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod.civ. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo;
8. prevedere che la Compagnia si impegni, anche a monte dell'accertamento delle responsabilità, ad attivare le proprie polizze a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata), fermo restando che il contratto di assicurazione non ha natura di contratto autonomo di garanzia. Viene fatta salva l'azione di regresso nei confronti della società responsabile.

Ai fini della copertura assicurativa RCT l'IF ha facoltà:

- di sottoscrivere e produrre singolarmente una polizza assicurativa per l'intero importo del massimale richiesto (100 Mln)

o, alternativamente:


- di ripartire su più "livelli" (layer) la quota prevista per il massimale richiesto (100 Mln), con la possibilità di ripartire proporzionalmente tra le polizze la quota prevista per i sottolimiti ammessi. L'IF può presentare anche una o più polizze collettive, sottoscritte con altre IF.

Responsabilità Civile verso Terzi per contratti di utilizzo dell'Infrastruttura ferroviaria nelle sole stazioni di collegamento Reti- Appendice 1 Bis al Capitolo 2

La polizza di cui sopra potrà avere un massimale ridotto a 20 Mln di euro per sinistro e per anno. Dovrà invece prevedere le medesime clausole di cui ai suddetti punti 1), 2), 3), 4), 5), e 7); la clausola di cui al punto 8) è facoltativa; l'estensione territoriale di cui al punto 6) dovrà comprendere l'ambito territoriale definitivo in ogni specifico contratto.

Responsabilità Civile verso Terzi per contratti di utilizzo dell'Infrastruttura ferroviaria nelle sole tratte di confine (dal confine di Stato fino alla stazione di collegamento reti)- Appendice 1 ter al Capitolo 2

A copertura dei possibili danni derivanti dalla responsabilità civile conseguente dalla sola circolazione sulle tratte di confine di Stato è sufficiente l'estensione delle garanzie minime previste




da GI della rete confinate di provenienza anche ai percorsi effettuati in territorio italiano. A dimostrazione della estensione territoriale di tali garanzie l'IF potrà presentare la sola appendice o dichiarazione di validità emessa dall'Istituto assicuratore o garante.

La stipula di tutte le coperture di cui al presente paragrafo 2.3.2.3. non rappresenta in nessun caso una limitazione delle eventuali responsabilità in eccesso ai massimali minimi indicati. Tale principio si applica indistintamente a tutti i soggetti interessati compreso il GI.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti nelle polizze rimangono ad esclusivo carico della parte contraente del singolo contratto assicurativo.

GI ha il diritto in qualsiasi momento di visionare gli originali delle polizze assicurative di IF.

E' concesso alle IF che lo richiedano di attivare, ove possibile, le procedure interne di GI per il piazzamento sul mercato assicurativo del rischio derivante dall'applicazione del presente contratto ed i relativi premi assicurativi saranno a carico delle IF.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the right, a horizontal loop on the left, and a large, sweeping loop at the bottom.